

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
PER MODIFICHE STATUTARIE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di maggio, in Milano, corso Italia n. 8, alle ore diciassette e dieci.

Innanzitutto a me prof. Giuseppe Rescio Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, è comparso:

- LAMA Alessandro, nato a Bari (BA) il 27 gennaio 1960, domiciliato per la carica in Milano (MI), via Numa Pompilio n. 2, codice fiscale: LMA LSN 60A27 A662K;

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara:

a) di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della fondazione denominata **"FONDAZIONE TELLUS"**, con sede in Milano, via Numa Pompilio n. 2, codice fiscale n. 97824060152;

b) di essere convenuti in questo giorno, luogo e ora i membri del Consiglio di Amministrazione della predetta fondazione per riunirsi in adunanza, chiedendo a me Notaio di redigere il verbale delle relative deliberazioni.

Al che, aderendo io Notaio, il costituito, assunta la presidenza ai sensi dell'art. 11.5 dello Statuto, constatata:

- che il Consiglio è stato regolarmente convocato in questo giorno, luogo ed ora mediante avviso spedito a tutti gli amministratori a mezzo dei servizi di posta elettronica in data 16 maggio 2019, nell'osservanza dell'art. 11.3 dello Statuto e del termine ivi stabilito;

- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione: LAMA Alessandro, come sopra costituito, CIAMPOLI Enrico, nato a Gallarate il 22 agosto 1957, quale consigliere, qui intervenuti, mentre l'altro consigliere FERRANTE Italo, nato a Teramo il 16 dicembre 1960, è collegato a mezzo dei sistemi di teleconferenza, ai sensi dell'art. 11.7 dello Statuto;

- che pertanto l'adunanza è validamente costituita, in forma totalitaria stante la partecipazione di tutti gli amministratori, ed idonea a deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello statuto in funzione del riconoscimento giuridico della Fondazione e nell'osservanza delle norme del Codice del Terzo Settore

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, iniziando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno, ricorda agli intervenuti che, a seguito della costituzione della Fondazione avvenuta in forza di atto a rogito Notaio Fabio Orlandi di Roma in data 24 luglio 2018, rep.n. 15218/10031, registrato a Roma il 31 luglio 2018 al n. 22800, serie 1T, è stata presentata alla Prefettura di Milano in data 19 febbraio

2019 istanza per ottenere il riconoscimento giuridico e l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Ai fini di detto riconoscimento, la Prefettura di Milano, con comunicazione del Dirigente dell'Area IV bis dell'Ufficio Persone Giuridiche in data 22 marzo 2019, prot.n. 14.12.1463, ha fatto richiesta di apportare talune modifiche allo Statuto della Fondazione, e in specie di modificare:

- l'art. 4, per specificare le modalità di erogazione di sovvenzioni e borse di studio;
- gli artt. 8 e 14, con riguardo al Comitato Scientifico e Culturale per stabilirne la natura ed il numero dei componenti;
- l'art. 9, con riguardo all'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio e ai poteri di delegare la rappresentanza dell'Ente;
- l'art. 15, al fine di attribuire la nomina del revisore legale a soggetto esterno alla Fondazione.

Con l'occasione, il Presidente propone di modificare altresì:

- l'art. 2 (sede), al solo fine di riportare esclusivamente il Comune ove è posta la sede, potendosi omettere l'indicazione dell'indirizzo completo evitando in tal modo una eventuale modifica statutaria ed il ricorso alla verbalizzazione notarile per il caso di modifica dell'indirizzo all'interno del medesimo Comune, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Autorità per ogni variazione di sede;
- l'art. 3.1, punto (iii) (finalità), per meglio esprimere il significato dell'espressione "*corporate social responsibility*" (peraltro la parola "*responsability*" erroneamente scritta "*responsibility*"), traducibile più propriamente con l'espressione "responsabilità sociale d'impresa";
- l'art. 5 (patrimonio), al fine di riportare in statuto la dotazione iniziale del patrimonio della fondazione;
- l'art. 10 (consiglio di amministrazione), alla luce di ulteriori richieste pervenute dalla Prefettura, con riguardo alla nomina dei consiglieri e al fine di prevedere il meccanismo della cooptazione.

Inoltre, proseguendo nell'esposizione, riferisce che sulla base di quanto disciplinato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore, e successive disposizioni integrative e correttive, è possibile deliberare l'adeguamento statutario onde conseguire, a far data dalla sua operatività, l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Pertanto, a tal fine si propone di modificare gli articoli 1 (denominazione), 7 (sostenitori), 9 (presidente), 13 (poteri del consiglio) e 15 (organo di controllo/revisore legale), nei termini che brevemente vengono illustrati dal Presidente. In particolare con riguardo alla denominazione, al fine di riportare la dicitura "ente del terzo settore" (modifica del-

l'art. 1), e al Revisore/Organo di controllo (modifica dell'art. 15, che verrà integralmente sostituito dal nuovo testo riportato in calce allo statuto sotto la rubrica "articolo 15 - Organo di controllo"), si precisa che le modifiche introdotte avranno effetto a far data dall'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

Quindi si procede a dare lettura, a cura di me Notaio, del nuovo testo introdotto e/o modificato negli articoli 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 7.4, 8, 9.2, 9.3, lett. d, e ed f, 10.2, 10.3, 13.1, 14.1, 14.2, 14.5, 15.3, nonché nuovo art. 15 (per i motivi illustrati dal Presidente) dello Statuto, che per il resto rimane immutato e che si allega nel testo aggiornato al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del componente e di me Notaio.

Infine, il Presidente riferisce agli intervenuti che il Fondatore ha costituito, con versamenti in data 30 luglio 2018 e 11 ottobre 2018 sul conto corrente della fondazione, la dotazione iniziale del patrimonio per la complessiva somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), di cui euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) sono destinati al fondo di garanzia per i terzi, ricordandosi tuttavia che detta attribuzione da parte del Fondatore rimane subordinata, come già indicato nell'atto costitutivo, alla condizione del legale riconoscimento della fondazione medesima.

Udito quanto comunicato ed esposto dal Presidente, con espressione del voto in forma orale, come da proclamazione del Presidente, il Consiglio all'unanimità

#### D E L I B E R A

**(A)** - di modificare gli articoli 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 7.4, 8, 9.2, 9.3, lett. d, e ed f, 10.2, 10.3, 13.1, 14.1, 14.2, 14.5, 15.3 dello Statuto della Fondazione, con introduzione del nuovo art. 15 destinato ad entrare in vigore con l'efficacia della normativa del Terzo Settore e la sua applicabilità alla Fondazione, quale letto e allegato al presente verbale, anche a recepimento delle modifiche come sopra descritte, per le ragioni esposte dal Presidente; e in specie approvando il seguente nuovo testo dei sopra riportati articoli (e ove infra espressamente indicato l'eliminazione di alcune parti di testo):

**(i) art. 1.1:**

""1.1 Per iniziativa di "Consorzio ecoR'it" ("Fondatori") è costituita una fondazione denominata "Fondazione GEA". La denominazione riporterà la dicitura di "Ente del Terzo Settore", in breve "ETS", a far data dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.""

**(ii) art. 2.1:**

""2.1 La Fondazione ha sede in Milano (MI).""

precisandosi che la sede della Fondazione rimane fissata in Milano, via Numa Pompilio n. 2;

**(iii) art. 3.1:**

il testo rimane invariato, salva la sostituzione delle parole "*responsability* (c.d. CSR - Responsabilità Corporativa Sociale)", poste al punto (iii), con le parole "*responsability* (c.d. CSR - Responsabilità Sociale d'Impresa)";

**(iv) art. 4.1:**

al quinto punto dell'elenco:

"" (*omissis*)

- promuovere ed organizzare attività di formazione, fra cui corsi di specializzazione e di aggiornamento, il tutto previa apposita autorizzazione ministeriale, ove necessaria, e nell'osservanza delle normative vigenti;

(*omissis*)"";

**(v) art. 4.2:**

""4.2 Le borse di studio ed i premi di cui all'art. 4.1 sono conferiti in seguito a concorsi, da bandirsi entro il 31 maggio dell'anno in cui ogni concorso venga indetto.

Le borse ed i premi vengono assegnati a quei soggetti o realtà che si sono distinti per attività, progetti o studi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed allo sviluppo di economie circolari. Il Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Scientifico e culturale sceglierà il soggetto o la realtà meritevole dell'assegnazione della borsa di studio o del premio entro il 30 giugno dell'anno in cui il concorso è indetto. L'ammontare delle borse o dei premi sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in rapporto alla disponibilità di redditi della Fondazione e al costo degli studi ai quali la borsa intende provvedere.

Il relativo importo sarà indicato nel bando di concorso.

Le borse ed i premi saranno erogati entro il 30 dicembre dell'anno in cui il concorso è indetto, secondo le norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione e che saranno indicate nei singoli bandi.

L'erogazione potrà consistere anche nel pagamento di rette di collegi od istituti affini."";

**(vi) art. 5.1, dopo l'ultimo comma:**

""La dotazione iniziale del patrimonio della Fondazione è in denaro per la somma di Euro 150.000, di cui euro 30.000 destinati ad un fondo di garanzia per i terzi."";

prendendo atto che è già pervenuta nelle casse della fondazione, con i versamenti citati dal Presidente, a titolo di dotazione iniziale del patrimonio della fondazione, la somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), seppure detta attribuzione da parte del Fondatore rimane subordinata, come già indicato nell'atto costitutivo, alla condizione dell'ottenimento del riconoscimento giuridico dell'Ente medesimo; nell'osservanza delle norme per l'ottenimento di detto riconoscimento da parte della Prefettura di Milano, si delibera altresì di costituire un fondo di garanzia

per i terzi destinandovi la somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), da prelevarsi dalla succitata somma conferita dal Fondatore, il tutto subordinato alla medesima condizione indicata;

(vii) art. 7.4:

""7.4 Ciascun Sostenitore ha inoltre diritto di consultare, personalmente o tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali. A tal fine, deve inviare apposita richiesta al Consiglio di Amministrazione che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

Il Consiglio di Amministrazione può pretendere che i professionisti che assistono il richiedente siano tenuti, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di attività della Fondazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio al suo ordinato svolgimento.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la Fondazione."";

(viii) art. 8:

"" (omissis)

(iii) l'Organo di controllo."";

(ix) art. 9.2:

""9.2 Il Presidente resta in carica a tempo indeterminato, pertanto la durata della carica è vitalizia, salvo dimissioni."";

(x) art. 9.3, lett. d:

il testo rimane invariato, salva l'eliminazione dell'ultima parte del periodo: dalle parole "restando inteso che" sino alle parole "acquisizione dell'attività di revisione";

(xi) art. 9.3, lett. e:

""e. predispone il progetto di bilancio sociale sulla base delle linee guida adottate con decreto ministeriale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge."";

(xii) art. 9.3, lett. f:

il testo rimane invariato, salva l'eliminazione dell'intero secondo periodo: dalle parole "E' inoltre conferito" sino alle parole "potere di revocarle";

(xiii) art. 10.2:

""Ad eccezione dei primi Consiglieri nominati in sede di atto di costituzione dal Fondatore, i successivi componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati per cooptazione, salvo il diritto del Fondatore di designare un Consigliere e, per il caso di Consiglio composto da cinque membri, di designare due Consiglieri."";

(xiv) art. 10.3, secondo periodo:

"" (omissis)

Se per qualsiasi causa nel corso del mandato venisse a cessare un Consigliere, questi sarà sostituito dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione.

(omissis)";

**(xv) art. 13.1:**

al settimo punto dell'elenco:

""- all'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo e, ove per legge sia dovuto, del bilancio sociale, i cui progetti sono predisposti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;"";

con introduzione di un nuovo punto dopo il nono col seguente testo:

""- alla regolamentazione del bando, erogazione ed assegnazione di borse di studio e premi;"";

al tredicesimo punto dell'elenco:

""- al rilascio di deleghe e procure a favore di singoli consiglieri o di dipendenti della Fondazione o a soggetti terzi estranei alla Fondazione;"";

**(xvi) art. 14.1 e 14.5:**

esclusivamente al fine di eliminare la parola "organo" presente nel testo di detto articolo sostituendola con la parola "comitato";

**(xvii) art. 14.2:**

introduzione, dopo le parole "numero dei componenti", delle parole "da un minimo di 3 ad un massimo di 5";

**(xviii) art. 15.3:**

al fine di modificarlo come segue:

"Il Revisore dei Conti è nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, che ne determina anche l'eventuale compenso previo parere del Consiglio di Amministrazione in rapporto alla disponibilità di redditi della Fondazione, e resta in carica tre anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina; può essere rinominato."

fermo ed invariato il resto dell'articolo 15;

**(xix) nuovo Articolo 15, che troverà applicazione (e pertanto con effetto) dalla data di iscrizione della Fondazione nel RUNTS e da tale data il testo di seguito riportato andrà a sostituire integralmente quello dell'art. 15 (revisore dei conti) attualmente vigente:**

""Articolo 15 - ORGANO DI CONTROLLO

15.1 L'organo di controllo della Fondazione è designato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro il quale potrà alternativamente nominare:

- un sindaco unico;

- un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi ed eventualmente due sindaci supplenti.

I componenti dell'organo di controllo sono da scegliersi tra coloro che sono iscritti negli appositi registri ed albi, nell'osservanza dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, ai sensi

dell'art. 2397, comma secondo, c.c.

15.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo è demandato l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili, l'espletamento delle verifiche contabili e più in generale la funzione di vigilanza amministrativa sulle attività svolte dalla Fondazione, nonché la formulazione del proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi da depositarsi almeno 15 (quindici) giorni prima delle scadenze fissate per l'approvazione. L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida della vigente normativa in materia di Terzo Settore.

15.3 All'atto della nomina, si determina - previo parere del Consiglio di Amministrazione in rapporto alla disponibilità di redditi della Fondazione - anche l'eventuale compenso dell'organo di controllo che resta in carica tre anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere rinominato.

15.4 L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per la discussione e approvazione dei bilanci e ha facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione."";

**(B)** - di dare mandato a tutti gli Amministratori in carica di apportare ogni precisazione, rettifica o integrazione che si rendesse necessaria su richiesta delle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore diciassette e quaranta.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, da me scritto e letto, unitamente a parte dello statuto allegato, al costituito, il quale dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla restante lettura di quanto allegato, alle ore diciassette e quarantatre.

Consta di fogli due per pagine sette.

F.to: LAMA Alessandro

F.TO: GIUSEPPE RESCIO NOTAIO

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE TELLUS"

**Articolo 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE- NATURA GIURIDICA**

1.1 Per iniziativa di "Consorzio ecoR'it" ("Fondatori") è costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE TELLUS". La denominazione riporterà la dicitura di "Ente del Terzo Settore", in breve "ETS", a far data dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 La Fondazione

- (i) ha personalità giuridica di diritto privato,
- (ii) ai sensi del combinato disposto dei successivi Artt. 3 e 4, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica,
- (iii) opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può distribuire utili.

**Articolo 2 - SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede in Milano (MI).

**Articolo 3 - FINALITA'**

3.1 La Fondazione si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di intermediazione nella raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. In particolare, la Fondazione si propone, *inter alia*, di promuovere e sviluppare la realizzazione

- (i) di progetti di inclusione sociale attraverso il lavoro,
- (ii) di azioni volte a supportare l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado,
- (iii) di progetti e attività riconducibili alle aree di *corporate social responsibility* (c.d. CSR - Responsabilità Sociale d'Impresa),
- (iv) di azioni di comunicazione ambientale finalizzate ad aumentare la consapevolezza dei cittadini e/o delle imprese.

**Articolo 4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

4.1 Per il raggiungimento delle finalità istituzionali indicate nel precedente Art. 3, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale, a livello regionale, nazionale e internazionale:

- partecipare a programmi di ricerca, progetti e sperimentazioni;
- partecipare a progetti di innovazione e trasferimento, con la partecipazione di imprese pubbliche o private;
- patrocinare ed organizzare convegni di studio, workshop,

riunioni e seminari;

- istituire borse di studio e premi anche congiuntamente con altri enti;

- promuovere ed organizzare attività di formazione, fra cui corsi di specializzazione e di aggiornamento, il tutto previa apposita autorizzazione ministeriale, ove necessaria, e nell'osservanza delle normative vigenti;

- curare pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico e divulgativo;

- concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi finalità istituzionali affini o strumentali alle proprie;

- partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi ed Associazioni aventi finalità istituzionali analoghe o complementari alle proprie;

- sviluppare qualsiasi altra iniziativa ed attività anche di rilevanza pubblica, ritenuta utile o idonea per il conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

4.2 Le borse di studio ed i premi di cui all'art. 4.1 sono conferiti in seguito a concorsi, da bandirsi entro il 31 maggio dell'anno in cui ogni concorso venga indetto.

Le borse ed i premi vengono assegnati a quei soggetti o realtà che si sono distinti per attività, progetti o studi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed allo sviluppo di economie circolari. Il Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Scientifico e culturale sceglierà il soggetto o la realtà meritevole dell'assegnazione della borsa di studio o del premio entro il 30 giugno dell'anno in cui il concorso è indetto. L'ammontare delle borse o dei premi sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in rapporto alla disponibilità di redditi della Fondazione e al costo degli studi ai quali la borsa intende provvedere.

Il relativo importo sarà indicato nel bando di concorso.

Le borse ed i premi saranno erogati entro il 30 dicembre dell'anno in cui il concorso è indetto, secondo le norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione e che saranno indicate nei singoli bandi.

L'erogazione potrà consistere anche nel pagamento di rette di collegi od istituti affini.

## **Articolo 5 - PATRIMONIO**

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni, titoli e somme di denaro conferiti a titolo di liberalità dai Fondatori al momento della costituzione;

- da ogni altro bene, mobile ed immobile che perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché dalle elargizioni liberali e dai contributi erogati da Enti pubblici e privati e da persone fisiche in quanto destinati ad incrementare il patrimonio;

- dai redditi e dalle somme destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;

- dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione.

La dotazione iniziale del patrimonio della Fondazione è in denaro per la somma di Euro 150.000, di cui euro 30.000 destinati ad un fondo di garanzia per i terzi.

#### **Articolo 6 - MEZZI FINANZIARI**

6.1 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione utilizzerà:

- i redditi del proprio patrimonio;
- i proventi derivanti dall'esercizio della sua attività;
- le eventuali quote annuali di partecipazione ed i contributi versati dai Fondatori e dai Sostenitori, ai sensi del successivo Art. 7;
- gli eventuali contributi dello Stato e di altri Enti pubblici o privati;
- ogni altra somma di denaro a qualsiasi titolo devoluta a favore della Fondazione.

#### **Articolo 7 - SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE**

7.1 La Fondazione può ricevere il sostegno di persone od Enti pubblici o privati ("Sostenitori"), i quali a tal fine devono obbligarsi, per un periodo di tempo di volta in volta concordato con il Consiglio di Amministrazione oppure una tantum, ad apportare determinati mezzi finanziari da destinare alla realizzazione di particolari interventi e servizi per le finalità istituzionali descritte al precedente Art. 3, mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale indicate nel precedente Art. 4.

7.2 La qualifica di Sostenitore della Fondazione viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione; il Sostenitore può anche nominare per cooptazione uno o più Consiglieri, fino ad un massimo di 2 (due), designati dai Sostenitori stessi.

7.3 I Consiglieri così nominati per cooptazione, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

7.4 Ciascun Sostenitore ha inoltre diritto di consultare, personalmente o tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali. A tal fine, deve inviare apposita richiesta al Consiglio di Amministrazione che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

Il Consiglio di Amministrazione può pretendere che i professionisti che assistono il richiedente siano tenuti, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di attività della Fondazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio al suo ordinato svolgimento.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata

nello studio del professionista che assiste la Fondazione.

## **Articolo 8 - ORGANI**

8.1 Sono organi della Fondazione:

- (i) il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) il Presidente;
- (iii) l'Organo di controllo.

## **Articolo 9 - PRESIDENTE**

9.1 I Fondatori, in sede di atto di costituzione, oppure il Consiglio di Amministrazione, successivamente, possono nominare, a maggioranza assoluta, il Presidente della Fondazione.

9.2 Il Presidente resta in carica a tempo indeterminato, pertanto la durata della carica è vitalizia, salvo dimissioni.

9.3 Il Presidente:

a. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, organismi associativi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative e attività della Fondazione;

b. cura l'attuazione di progetti speciali, nell'ambito dei rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del precedente punto a. e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.

c. partecipa di diritto all'eventuale Comitato Scientifico e Culturale.

d. predispone il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni sulla gestione. Tali progetti di bilancio vengono immediatamente trasmessi agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e Revisore dei Conti, affinché quest'ultimo predisponga la propria relazione ai sensi del successivo Art. 16 e la trasmetta a tutti i Consiglieri, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

e. predispone il progetto di bilancio sociale sulla base delle linee guida adottate con decreto ministeriale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

f. ha la rappresentanza legale generale della Fondazione in ogni rapporto con i terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

9.4 Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

9.5 L'incarico di Presidente della Fondazione è gratuito, salvo il diritto al rimborso eventuale delle spese per la carica.

## **Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), designati dai Fondatori, salvo quanto indicato nel precedente Art. 7.2 e dal successivo Art. 10.4.

10.2 Ad eccezione dei primi Consiglieri nominati in sede di atto di costituzione dal Fondatore, i successivi componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati per cooptazione, salvo il diritto del Fondatore di designare un Consigliere e, per il caso di Consiglio composto da cinque membri, di designare due Consiglieri.

10.3 I Consiglieri restano in carica per 5 (cinque) esercizi (o 6 (sei) esercizi, solo nel caso della nomina contestuale alla costituzione della Fondazione) e possono essere confermati e rinominati illimitatamente, fermo restando che i Consiglieri nominati contestualmente alla costituzione della Fondazione sono irrevocabili fino alla scadenza del primo Consiglio di Amministrazione). Se per qualsiasi causa nel corso del mandato venisse a cessare un Consigliere, questi sarà sostituito dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione. I Consiglieri nominati nel corso del mandato in sostituzione di quelli anticipatamente cessati per qualsiasi ragione scadono assieme a quelli già in carica.

10.4 Qualora la Fondazione riceva il sostegno dei Sostenitori, questi potranno designare uno o più Consiglieri, secondo quanto stabilirà il Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione dei Sostenitori stessi. In ogni caso, ai Sostenitori può essere riservata la designazione di un numero di Consiglieri non superiori a 2 (due), fino a raggiungere il Consiglio il numero massimo di 5 (cinque) componenti.

10.5 La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso eventuale delle spese sostenute per l'ufficio.

#### **Articolo 11 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

11.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno.

11.2 Inoltre si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, oppure dal Revisore dei Conti.

11.3 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto trasmesso con ogni mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, ed anche per fax al domicilio di ciascun amministratore, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data della riunione.

11.4 Nel caso in cui le adunanze del Consiglio di Amministrazione non siano state regolarmente convocate, esse si considerano validamente costituite quando siano intervenuti tutti i Consiglieri in carica.

11.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

11.6 Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra persone estranee alla Fondazione.

11.7 La riunione può svolgersi anche in più teleconferenza o

videoconferenza, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

11.9 Possono essere invitati alla riunione del Consiglio di Amministrazione, se nominati, i componenti del Comitato Scientifico ed il Revisore dei Conti.

#### **Articolo 12 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

12.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.2 Per l'ammissione dei Sostenitori della Fondazione, occorre che le delibere siano adottate all'unanimità dei Consiglieri presenti.

12.3 Ciascun consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

12.4 Di ogni riunione del Consiglio verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

13.1 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per deliberare in ordine:

- ai programmi di attività e di ricerca della Fondazione;
- agli accordi di collaborazione con altri Enti e organismi scientifici e culturali italiani e stranieri;
- all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni e del patrimonio della Fondazione;
- all'impiego e destinazione delle rendite e dei proventi della propria attività;
- all'organizzazione e al funzionamento dei servizi;
- ai rapporti con il personale;
- all'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo e, ove per legge sia dovuto, del bilancio sociale, i cui progetti sono predisposti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- alla eventuale istituzione del Comitato Scientifico e Culturale e alla nomina dei suoi componenti, determinandone il numero, le funzioni, la durata e il compenso, ferma la spettanza di diritto della presidenza al Presidente;
- all'approvazione del programma scientifico e/o didattico

di ciascun anno predisposto dal Comitato Scientifico e Culturale;

- alla regolamentazione del bando, erogazione ed assegnazione di borse di studio e premi;

- all'accettazione di donazioni, lasciti, elargizioni e contributi;

- all'ammissione di Sostenitori;

- al rilascio di deleghe e procure a favore di singoli consiglieri o di dipendenti della Fondazione o a soggetti terzi e stranieri alla Fondazione;

- alle modifiche dello Statuto della Fondazione;

- ad ogni altro atto utile o necessario per l'attuazione delle finalità istituzionali della Fondazione e per lo svolgimento delle attività istituzionali.

#### **Articolo 14 - COMITATO SCIENTIFICO E CULTURALE**

14.1 Il Comitato Scientifico e Culturale è un comitato eventuale e temporaneo della Fondazione istituito, se del caso, dai Fondatori nell'atto di costituzione della Fondazione oppure dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 In caso di istituzione, i Fondatori o il Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, provvederanno, in relazione al Comitato Scientifico e Culturale istituito alla (i) determinazione del numero dei componenti, da un minimo di 3 ad un massimo di 5, delle funzioni e della durata, fermo che di esso fa parte di diritto il Presidente della Fondazione e (ii) alla nomina dei componenti, e del Presidente del Comitato.

14.3 Il Comitato Scientifico e Culturale funziona secondo le regole previste per il Consiglio di Amministrazione ed è presieduto dal Presidente all'uopo nominato.

14.4 Il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico e Culturale

(i) restano in carica per la durata determinata al momento dell'eventuale istituzione oppure

(ii) in mancanza di determinazione espressa della durata, scadono alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'istituzione, ferma in ogni caso la rieleggibilità, in caso di rinnovo dell'organo.

14.5 Se per qualsiasi causa nel corso del mandato venisse a cessare un componente del Comitato Scientifico e Culturale, questi sarà sostituito con nomina fatta dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, per cooptazione effettuata dai componenti del Comitato in carica. I componenti del Comitato Scientifico e Culturale nominati nel corso del mandato scadono con quelli già in carica.

14.6 Il Comitato Scientifico e Culturale

(i) predispone annualmente il piano riguardante l'attività scientifica e culturale della Fondazione nonché redige i programmi di studio e di ricerca e

(ii) formula proposte da sottoporre all'approvazione del Con-

siglio di Amministrazione in ordine all'attività scientifica e culturale della Fondazione. Inoltre, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico e Culturale può costituire gruppi di studio formati da esperti qualificati nei singoli settori in cui opera la Fondazione.

14.7 L'attività viene svolta a titolo completamente gratuito. E' previsto unicamente il rimborso eventuale delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.

#### **Articolo 15 - REVISORE DEI CONTI**

15.1 L'organo di controllo della Fondazione è costituito da un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro ("Revisore dei Conti").

15.2 Al Revisore dei Conti è demandato l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili, l'espletamento delle verifiche contabili e più in generale la funzione di vigilanza amministrativa sulle attività svolte dalla Fondazione, nonché la formulazione del proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi da depositarsi almeno 15 (quindici) giorni prima delle scadenze fissate per l'approvazione.

15.3 Il Revisore dei Conti è nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, che ne determina anche l'eventuale compenso previo parere del Consiglio di Amministrazione in rapporto alla disponibilità di redditi della Fondazione, e resta in carica tre anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina; può essere rinominato.

15.4 Il Revisore dei Conti deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per la discussione e approvazione dei bilanci e ha facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 16 - ESERCIZI E BILANCIO**

16.1 Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

16.2 Al termine di ogni esercizio ed entro 6 (sei) mesi il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio accompagnandolo con apposita relazione illustrativa.

16.3 Il progetto di bilancio deve essere trasmesso preventivamente al Revisore dei Conti perché possa svolgere il proprio controllo e redigere apposita relazione; dopodiché verrà sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 17 - DURATA - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

17.1 La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

17.2 Qualora divenissero irrealizzabili le finalità istituzionali della Fondazione oppure si verificasse una delle cause di estinzione o di scioglimento previste dalla legge, la Fondazione si estinguerà ed il suo patrimonio si devolgerà a

favore di istituzioni similari ai sensi di legge.

#### **Articolo 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

18.1 Per quant'altro non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge che disciplinano le fondazioni.

\*\*\*\*\*

#### **NUOVO ARTICOLO 15**

**che avrà effetto a far data dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sostituzione dell'art. 15 di Statuto come sopra riportato**

#### **Articolo 15 - ORGANO DI CONTROLLO**

15.1 L'organo di controllo della Fondazione è designato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro il quale potrà alternativamente nominare:

- un sindaco unico;
- un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi ed eventualmente due sindaci supplenti.

I componenti dell'organo di controllo sono da scegliersi tra coloro che sono iscritti negli appositi registri ed albi, nell'osservanza dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 2397, comma secondo, c.c.

15.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo è demandato l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili, l'espletamento delle verifiche contabili e più in generale la funzione di vigilanza amministrativa sulle attività svolte dalla Fondazione, nonché la formulazione del proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi da depositarsi almeno 15 (quindici) giorni prima delle scadenze fissate per l'approvazione. L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida della vigente normativa in materia di Terzo Settore.

15.3 All'atto della nomina, si determina - previo parere del Consiglio di Amministrazione in rapporto alla disponibilità di redditi della Fondazione - anche l'eventuale compenso dell'organo di controllo che resta in carica tre anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere rinominato.

15.4 L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per la discussione e approvazione dei bilanci e ha facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

F.to: LAMA Alessandro

F.TO: GIUSEPPE RESCIO NOTAIO